

Corrispettivo definito da ASM Bressanone S.p.A. per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta a partire dall'anno 2015

Servizio di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione connessi in media tensione (ai sensi del comma 5.2 dell'Allegato A alla deliberazione 595/2014/R/EEL)

Ai sensi del comma 4.2 lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 595/2014/R/EEL, il produttore di impianti di produzione con potenza nominale superiore a 20 kW e connessi alla rete per il tramite di un punto di connessione in media tensione è il soggetto responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta relativamente all'attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura.

Il produttore può però avvalersi, per lo svolgimento delle predette attività, di ASM Bressanone S.p.A.

Il corrispettivo definito da ASM Bressanone S.p.A. per le attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura affidate dal produttore, è quello di seguito riportato:

Corrispettivo per punto di misura: 305,00 €/anno (iva esclusa)

Il corrispettivo comprende:

- a) Approvvigionamento e installazione dell'apparecchiatura di misura: 165,00 €/anno (iva esclusa)
- b) Manutenzione dell'apparecchiatura di misura: 140,00 €/anno (iva esclusa)

Sono escluse:

- la certificazione della misura ai fini fiscali, a cui dovrà provvedere il produttore se richiesto dai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane
- l'installazione e la manutenzione dei riduttori di tensione e di corrente (TV, TA) per tensione del generatore diversa da 400V c.a; in tal caso TA e TV dovranno essere installati a cura ed onere del produttore e la responsabilità di ASM Bressanone S.p.A. sarà circoscritta ai dati di misura così come rilevati dal misuratore di proprietà della stessa
- le opere di predisposizione impiantistica necessaria per l'alloggiamento della apparecchiature di misura, che sono a carico del produttore
- in generale tutte le attività diverse dai punti a) e b).

La responsabilità per le attività di cui ai punti a) e b) permane però in capo al produttore, così come previsto dal comma 5.2 dell'Allegato A alla deliberazione 595/2014/R/EEL.

Le attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure ai soggetti interessati verranno svolte da ASM Bressanone S.p.A. come disposto dalla delibera 595/2014/R/EEL, con applicazione delle tariffe fissate dall'AEEGSI; tale attività è condizionata alla presenza di segnale GSM/GPRS nel luogo di installazione del misuratore.

Qualora il misuratore dell'energia elettrica prodotta non sia compatibile con il sistema di telelettura di ASM Bressanone S.p.A. (Misuratori approvati da ASM Bressanone S.p.A.), ovvero sia posizionato in un punto non idoneo alla telelettura, il produttore è tenuto ad effettuare le modifiche o le sostituzioni indicate da ASM Bressanone S.p.A., pena la possibilità di sospensione degli incentivi da parte del GSE fino all'avvenuto adeguamento.